

Deliberazione della Giunta Regionale 6 maggio 2025, n. 8-1060

**Legge n. 157/1992, articolo 14, comma 3. Legge regionale n. 5/2018, articolo 12, comma 2. Modifica della percentuale per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero nell'Ambito Territoriale di Caccia ATC B11 e nel Comprensorio Alpino CAB11.**



Seduta N° 69

Adunanza 06 MAGGIO 2025

Il giorno 06 del mese di maggio duemilaventicinque alle ore 11:40 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, in modalità mista, ai sensi della D.G.R. n. 1-8208 del 26 febbraio 2024 con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marina CHIARELLI - Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

#### **DGR 8-1060/2025/XII**

#### **OGGETTO:**

Legge n. 157/1992, articolo 14, comma 3. Legge regionale n. 5/2018, articolo 12, comma 2. Modifica della percentuale per i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero nell'Ambito Territoriale di Caccia ATC B11 e nel Comprensorio Alpino CAB11.

A relazione di: Bongioanni

Premesso che:

la legge n. 157/1992, all'articolo 14, stabilisce che ogni cacciatore può avere accesso ad altri ambiti o ad altri comprensori anche compresi in una diversa regione, previo consenso dei relativi organi di gestione (comma 5) ed affida alle Regioni, sentiti gli organi degli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini, il compito di definire il numero dei cacciatori non residenti ammissibili e di regolamentarne l'accesso (comma 9);

la legge regionale n. 5/2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria", all'articolo 12 "Ammissione dei cacciatori negli ATC e nei CA e partecipazione finanziaria", comma 2, come modificato dal comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale n. 15/2020, sancisce che i cacciatori residenti in altre regioni o all'estero possono essere ammessi in misura non superiore al 10 per cento dei cacciatori ammissibili per ogni ATC ed al 5 per cento di quelli ammissibili per ogni CA; le percentuali possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

Richiamato che, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge regionale n. 5/2018, gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale n. 53/1995 "Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio", della legge regionale n. 70/1996 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", dell'articolo 40 della legge regionale n. 5/2012 "Legge finanziaria per l'anno 2012" e della sopra citata legge n. 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la medesima legge regionale n. 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamate, inoltre:

- le D.G.R. n. 21-2512 del 3 agosto 2011 e D.G.R. n. 90-3600 del 19 marzo 2012, come modificate con le deliberazioni della Giunta regionale n. 52-3653 del 28 marzo 2012, n. 93-3803 del 27 aprile 2012, n. 60-3950 del 29 maggio 2012, n. 18-6344 del 9 settembre 2013 e n. 7-1303 del 13 aprile 2015 recanti gli indirizzi e criteri in ordine all'ammissione dei cacciatori negli A.T.C. e nei C.A.;  
- la D.G.R. n. 17-1839 del 7 agosto 2020, la D.G.R. n. 7-1909 del 4 settembre 2020, la D.G.R. n. 28-3417 del 23 giugno 2021, la D.G.R. n. 42-5141 del 1° giugno 2022 e la D.G.R. n. 20-7155 del 03 luglio 2023, che hanno disposto, come deliberato dai rispettivi Comitati di gestione degli ATC e dei CA che ne avevano fatto richiesta, la modifica delle percentuali dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per i corrispondenti ATC e CA.

Preso atto che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", il Comitato di gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BII - CABII ha deliberato di presentare istanza, ai sensi del sopra richiamato articolo 12, comma 2, per modificare la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero, sempre nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per ogni ATC e CA, richiedendo di innalzare la percentuale dal 20% al 30% nell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BII e di innalzare la percentuale dal 5% al 30% nel Comprensorio Alpino CA BII.

Richiamato che, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 della succitata legge n. 157/1922, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste stabilisce con periodicità quinquennale, sulla base dei dati censuari, l'indice di densità venatoria minima per ogni ambito territoriale di caccia e che tale indice è costituito dal rapporto fra il numero dei cacciatori, ivi compresi quelli che praticano l'esercizio venatorio da appostamento fisso, ed il territorio agro-silvo-pastorale nazionale.

Dato atto che, come da istruttoria del sopra richiamato Settore "Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura", sussistono le condizioni per accogliere la sopra citata istanza presentata dal Comitato di gestione, in quanto, nella piena osservanza dell'indice di densità venatoria (numero massimo di cacciatori ammissibili) di cui al suddetto articolo 14, comma 3, finalizzata a dare la possibilità all'ATC BII, e al CA BII, ove residuano posti disponibili, di ammettere a fronte di una diminuzione del numero dei cacciatori locali, cacciatori foranei, consentendo all'Organismo di gestione ulteriori entrate economiche importanti per l'assolvimento dei compiti istituzionali, per il completamento dei piani di prelievo e per diminuire i danni all'agricoltura.

Ritenuto pertanto, alla luce di quanto sopra, di modificare la percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero così come richiesto dal suddetto Comitato di gestione ATC - CA BII.

Attestato che, ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto disposizioni di mero indirizzo alle attività venatorie.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 25 gennaio 2024 n. 8-8111.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge

*delibera*

- di disporre, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale n. 5/2018 e nel rispetto del limite massimo di cacciatori ammissibili per gli ATC e i CA, di cui all'articolo 14, comma 3, della legge n. 157/1922, la modifica della percentuale dei cacciatori residenti in altre regioni o all'estero dal 20% al 30% nell'Ambito Territoriale di Caccia ATC BII e dal 5% al 30% nel Comprensorio Alpino CA BII, come da richiesta deliberata dal Comitato di gestione ATC - CA BII;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla

gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in premessa attestato.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.